SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 205**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 settembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1986, n. **534**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 2 settembre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 4 settembre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 82.625 a L. 81.738 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.262,50 a L. 8.173,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 46 miliardi per l'anno 1986, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti per l'anno medesimo dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica emanati alla data del presente decreto in forza della legge 25 marzo 1986, n. 73.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 49

86G0892

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 luglio 1986.

Impegno della somma complessiva di lire 1.492,5 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per spese di manutenzione, innovazione e trasformazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale - anno finanziario 1986.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio 28 febbraio 1986, n. 42, che reca, per l'esercizio 1986, lo stanziamento di lire 1.600 miliardi per le spese di conto capitale del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la delibera CIPE 19 dicembre 1985 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di lire 1.492,5 miliardi, di cui lire 500 miliardi per interventi di manutenzione lire 592,500 miliardi per interventi di innovazione e lire 400 miliardi per interventi di trasformazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 1.492,5 miliardi viene impegnata, a valere sullo stanziamento 1986 per le spese di conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per le finalità specificate nella richiamata delibera CIPE, come segue:

Regioni e provincie autonome	Importi (in miliardi)
Per «manutenzione»:	
Piemonte	38,204
Valle d'Aosta	0,830
Lombardia	74,495
Provincia di Bolzano	3,634
Provincia di Trento	4,654
Veneto	47,853
Friuli-Venezia Giulia	14,138
Liguria	18,554
Emilia-Romagna	37,435
Toscana	35,085
Umbria	6,975
Marche	15,700
Lazio	41,413
Abruzzo	11,810
Molise	2,299
Campania	40,291
Puglia	33,564
Basilicata	4,622
Calabria	14,751
Sicilia	40,505
Sardegna	13,188
Totale	500,000
Per «innovazione»:	
Piemonte	47,100
Valle d'Aosta	1,200
Lombardia	94,332
Provincia di Bolzano	4,580
Provincia di Trento	4,700
Veneto	46,185
Friuli-Venezia Giulia	11,941
Liguria	17,916
Emilia-Romagna	41,920
Toscana	37,314
Umbria	6,518
Marche	15,045
Lazio	51,329
Abruzzo	12,324
Molise	3,502
Campania	57,813
Puglia	41,631
Basilicata	5,790
Calabria	22,126
Sicilia	52,134
Sardegna	17,100
Totale	592,500
Per «trasformazione»:	
Piemonte	23,124
Valle d'Aosta	1,652
Lombardia	28,200
Provincia di Bolzano	1,532
Provincia di Trento	4,932
Veneto	57,920
Friuli-Venezia Giulia	19,180
Liguria	18,724
Emilia-Romagna	25,684
Toscana	28,588
Umbria	4,176
Marche	19,372
Lazio	8,720
Abruzzo	8,740
Molise	4,580
Campania	80,268
Puglia	18,624
Basilicata	9,208
Calabria	29,388
Sicilia	5,116
Sardegna	2,272
Totale	400,000
Totale generale	1.492,500

Art. 2.

L'onere relativo di lire 1.492,5 miliardi sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 11

86A6674

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 luglio 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Rossi Sud, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria dèlle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Rossi Sud, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 gennaio 1986, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 30 maggio 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 1986 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 2 luglio 1986, volta ad ottenere una ulteriore proroga di sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Preso atto del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso del CIPI in data 16 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Rossi Sud, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 maggio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6672

DECRETO 31 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fidoa S.p.a.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il provvedimento in data 24 luglio 1986, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, concessa alla società «Fidoa S.p.a.», con sede in Roma, con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1979;

Visto che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 233 del 1986 occorre disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fidoa S.p.a.», con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.
2. È nominato commissario il dott. Leonida Liuni, nato a Forenza (Potenza) il 27 novembre 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6673

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 luglio 1986.

Corsi di formazione per motoristi di aeromobili.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 687, 731 e 739 del codice della navigazione, così come modificati dalla legge 13 maggio 1983, n. 213;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 settembre 1985, con il quale si è provveduto al recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, ai sensi del suindicato art. 687 del codice della navigazione, così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Visto l'art. 788 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1980, n. 862;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione;

Vista la relazione in data 11 luglio 1986 della Direzione generale dell'Aviazione civile;

Ravvisata la necessità, in attesa della nuova disciplina in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, quale prevista dall'emanando nuovo regolamento ex art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213, di procedere al riconoscimento di appositi corsi di istruzione per il conseguimento del brevetto di motorista di aeromobile nonchè di stabilire nuove modalità per l'ammissione ai relativi accertamenti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

I corsi di istruzione teorico-pratica per il conseguimento del brevetto di motorista di aeromobile sono effettuati presso le scuole di pilotaggio ed i centri di addestramento delle imprese di navigazione aerea, secondo modalità e programmi che verranno stabiliti mediante apposite disposizioni ministeriali.

Art. 2.

L'ammissione agli accertamenti teorici e pratici per il conseguimento del suindicato brevetto è consentita solo a coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i predetti corsi, riconosciuti ed approvati dal Ministero dei trasporti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A6669

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **535.**

Pareggiamento della scuola di canto (ramo per cantanti) istituita presso l'istituto musicale pareggiato «Pietro Mascagni» di Livorno.

N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di canto (ramo per cantanti) istituita presso l'istituto musicale pareggiato «Pietro Mascagni» di Livorno, via Marradi, 116, viene pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1986
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 118

86G0888

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinnovo delle riserve formulate da parte italiana al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea in materia di adozione dei minori (Strasburgo, 24 aprile 1967).

In data 31 luglio 1986, a Strasburgo, presso il Segretariato del Consiglio d'Europa, conformemente all'art. 25, par. 1 della convenzione europea in materia di adozione dei minori (Strasburgo, 24 aprile 1967), il Governo italiano ha dichiarato che intende rinnovare per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dal 25 agosto 1986 le due riserve formulate il 25 maggio 1976, in occasione del deposito dello strumento di ratifica della predetta convenzione (come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 26 giugno 1976).

La riserva concernente l'applicazione delle disposizioni del par. 1 dell'art. 24 è stata riformulata secondo il testo qui di seguito riportato, in considerazione del fatto che la legge n. 184 del 4 maggio 1983 ha abrogato la legge n. 431 del 5 giugno 1967:

«Le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue à l'article 24, déclare qu'il entend appliquer à la seule adoption ayant des effets de pleine légitimation, introduite dans la législation italienne par la loi n. 184 du 4 mai 1983, les dispositions mentionnées dans le paragraphe 1 de l'article 24».

La riserva concernente l'applicazione delle disposizioni del par. 3 dell'art. 12 è stata rinnovata senza alcuna modifica.

86A6677

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è vacante la disciplina a «igiene» (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6676

MINISTERO DEL TESORO

N. 165

Corso dei cambi del 28 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1412 —	1412 —	1411,90	1412 —	1412 —	1412,65	1413,500	1412 —	1412 —	1412 —
Marco germanico	690,250	690,250	690 —	690,250	690,25	690,20	690,150	690,250	690,250	690,25
Franco francese	210,620	210,620	210,30	210,620	210,62	210,61	210,600	210,620	210,620	210,62
Fiorino olandese	611,690	611,690	611,30	611,690	611,69	611,69	611,700	611,690	611,690	611,69
Franco belga	33,340	33,340	33,325	33,340	33,34	33,33	33,336	33,340	33,340	33,34
Lira sterlina	2094 —	2094 —	2095 —	2094 —	2094 —	2095 —	2036 —	2094 —	2094 —	2094 —
Lira irlandese	1899,250	1899,250	1899 —	1899,250	1899,25	1898,87	1898,500	1899,250	1899,250	—
Corona danese	182,630	182,630	182,47	182,630	182,63	182,64	132,660	182,630	182,630	182,63
Dracma	10,527	10,527	10,50	10,527	—	—	10,534	10,527	10,527	—
E.C.U.	1449,250	1449,250	1449,30	1449,250	1449,250	1449,47	1449,700	1449,250	1449,250	1449,25
Dollaro canadese	1012,500	1012,500	1012 —	1012,500	1012,50	1011,49	1012,480	1012,500	1012,500	1012,50
Yen giapponese	9,107	9,107	9,11	9,107	9,107	9,10	9,107	9,107	9,107	9,10
Franco svizzero	856,500	856,500	857 —	856,500	856,50	856,45	856,400	856,500	856,500	856,50
Scellino austriaco	98,075	98,075	98 —	98,075	98,075	98,07	98,075	98,075	98,075	98,07
Corona norvegese	193,070	193,070	193,30	193,070	193,070	193,10	193,130	193,070	193,070	193,07
Corona svedese	204,600	204,600	204,50	204,600	204,600	204,60	204,600	204,600	204,600	204,60
FIM	287,600	287,600	287,80	287,600	287,60	287,62	287,650	287,600	287,600	—
Escudo portoghese	9,695	9,695	9,68	9,695	9,695	9,68	9,680	9,695	9,695	9,69
Peseta spagnola	10,564	10,564	10,55	10,564	10,564	10,56	10,560	10,564	10,564	10,56
Dollaro australiano	857,500	857,500	858 —	857,500	857,50	858,75	860 —	857,500	857,500	857,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1412,750
Marco germanico	690,200
Franco francese	210,610
Fiorino olandese	611,695
Franco belga	33,338
Lira sterlina	2095 —
Lira irlandese	1898,875
Corona danese	182,645
Dracma	10,530
E.C.U.	1449,470
Dollaro canadese	1012,490
Yen giapponese	9,107
Franco svizzero	856,450
Scellino austriaco	98,075
Corona norvegese	193,100
Corona svedese	204,600
FIM	287,625
Escudo portoghese	9,687
Peseta spagnola	10,562
Dollaro australiano	858,750

Media dei titoli del 28 agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	83.350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,725
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,350
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,975
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	100,250
» » » » 1-12-1982/86	101,125
» » » » 1- 1-1983/87	100,700
» » » » 1- 2-1983/87	100,700
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,325
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	101,550
» » » » 1-11-1983/87	100,975
» » » » 1-12-1983/87	100,800
» » » » 1- 1-1984/88	100,750
» » » » 1- 2-1984/88	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,875
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	100,750
» » » » 1- 6-1984/88	100,950
» » » » 1- 7-1983/88	101,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,950
» » » » 1- 9-1983/88	102,125
» » » » 1-10-1983/88	101,775
» » » » 1- 7-1990	99,075
» » » » 1- 8-1990	98,925
» » » » 1- 9-1990	98,750
» » » » 1-10-1990	99,025
» » » » 1-11-1990	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,525
» » » » 1-12-1983/90	103,825
» » » » 18-12-1990	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	103,475
» » » » 1- 2-1984/91	103,200
» » » » 1- 3-1984/91	101,575
» » » » 1- 4-1984/91	101,800
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,175
» » » » 1- 8-1984/91	101 —
» » » » 1- 9-1984/91	101,175
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,850
» » » » 1- 2-1995	100,450
» » » » 1- 3-1995	98,975
» » » » 1- 4-1995	99,250
» » » » 1- 5-1995	99,650
» » » » 1- 6-1995	99,650
» » » » 1- 7-1995	100 —
» » » » 1- 8-1995	99,700
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,050
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,400
» » » 12 % 1- 2-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,700
» » » 12 % 1- 3-1988	103,350
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,350
» » » 12,50% 1-10-1988	103,300
» » » 12,50% 1-11-1988	103,725
» » » 12,50% 1-1-1989	104,275
» » » 12,50% 1-2-1989	104,650
» » » 12,50% 1-1-1990	105,825
» » » 12,50% 1-2-1990	106,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,150
» » » » 1983/90 11,50%	110,725
» » » » 1984/91 11,25%	110,650
» » » » 1984/92 10,50%	106,350
» » » » 1985/93 9,60%	104,275
» » » » 1985/93 9,75%	105,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M28086

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 2 settembre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	202
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	606
Gasolio agricoltura	»	264
Petrolio agricoltura	»	253
Gasolio pesca e piccola marina	»	242
Petrolio pesca e piccola marina	»	232

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	542	545	548	551	554
Petrolio (*)	»	585	588	591	594	597
Olio comb.le fluido	L./kg	310	313	316	319	322

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A6821

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di Paternò S.p.a.

Si comunica che è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di Paternò S.p.a., Paternò (Catania) — disposta con decreto della regione siciliana in data 16 gennaio 1985 — a seguito della ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria.

86A6680

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «Ardizzone»

Con decreto in data 8 agosto 1986 dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana la Cassa rurale ed artigiana «Ardizzone», S.c.r.l., con sede in Ardizzone, frazione di Paternò (Catania), è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Pertanto è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della medesima azienda, disposta con decreto della regione sicilina del 23 febbraio 1985.

86A6700

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Criteri provvisori per la redazione della relazione semestrale e le modalità e i termini per la sua pubblicazione. (Deliberazione n. 2362 del 5 agosto 1986).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 2429-*bis* del codice civile, così, come modificato dall'art. 13 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto l'art. 4, secondo comma, sub art. 1 della legge giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 19, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 18-*quater*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, così come integrato dall'art. 16 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto l'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Vista la propria deliberazione 13 maggio 1977, n. 214;

Ritenuto indispensabile fornire, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al citato art. 13 della legge 4 giugno 1985, n. 281, i criteri di redazione e di pubblicità della relazione semestrale;

Delibera:

Per gli obblighi di redazione e di pubblicità della relazione semestrale le società con azioni quotate in borsa e gli altri soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 4, primo comma, punto 4), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, il cui primo semestre dell'esercizio in corso ha già avuto termine, devono osservare le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione del 5 settembre 1985, n. 1784.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Roma, addì 5 agosto 1986

Il presidente: PIGA

86A6333

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 luglio 1986, n. 4.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1986-87.

La presente circolare disciplina gli interventi finanziari che lo Stato opera utilizzando la quota del fondo unico dello spettacolo riservata al teatro di prosa dagli articoli 2 e 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ed ha vigore per la stagione teatrale 1986-87. In assenza di nuove disposizioni o modifiche da emanare entro la data del 31 marzo 1987, la circolare stessa si intende confermata anche per la stagione teatrale 1987-88.

Art. 1.

Attività sovvenzionate

L'attività considerata dalla presente circolare è distinta in due periodi: il primo, denominato di «attività ordinaria», è compreso tra il 1° settembre 1986 ed il 31 maggio 1987; il secondo, denominato di «attività estiva», è compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto 1987. Con l'espressione «l'anno teatrale» si intende il periodo complessivo 1° settembre 1986-31 agosto 1987.

Possono essere concessi contributi, ricorrendo le prescritte condizioni, a favore di:

A) Enti ed istituzioni teatrali a carattere nazionale.

B) Organismi stabili di produzione teatrale a gestione pubblica.

C) Organismi stabili di produzione teatrale ad iniziativa privata.

D) Organismi di promozione, produzione e ricerca.

E) Compagnie professionali a gestione cooperativistica.

F) Compagnie professionali a gestione privata.

G) Organismi o consorzi che gestiscono circuiti teatrali.

H) Imprese di esercizio teatrale.

I) Centri universitari teatrali.

L) Enti ed organismi a carattere nazionale, che coordinano l'attività di gruppi teatrali non professionistici.

M) Enti ed organismi promotori di rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale.

N) Iniziative di promozione teatrale all'estero.

Presupposto per l'ammissione ai contributi statali è la natura professionale degli organismi e delle attività.

La professionalità degli elementi artistici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa di produzione teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria. I predetti obblighi sussistono anche per i complessi di cui ai successivi articoli 10 e 11 sovvenzionati per il medesimo titolo in ciascuna delle ultime tre stagioni.

Per le iniziative di cui alle precedenti lettere *B), C), D), E), F), G)* e *H)* sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico e, in genere, le manifestazioni alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietti di ingresso o di tessera di abbonamento. Ad eccezione degli spettacoli realizzati dai complessi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, non possono essere considerate, ai fini del raggiungimento del periodo minimo di attività, le recite offerte gratuitamente al pubblico ancorchè siano previsti, in corrispettivo delle stesse, compensi forfettari da parte di terzi.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni riguardanti specifiche iniziative, le domande per l'ammissione alle provvidenze previste dalla presente circolare, redatte in due esemplari di cui uno in carta da bollo da L. 3.000, debbono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00100 Roma, entro il termine del 15 settembre 1986 o, qualora l'attività abbia inizio in periodo antecedente, prima dell'inizio dell'attività stessa.

L'attività svolta al di fuori della stagione ordinaria potrà essere considerata ove si configuri come inizio anticipato o prosecuzione di spettacoli indicati nel programma stagionale, fermo restando che i requisiti richiesti per l'ammissione alle provvidenze debbono sussistere con riguardo alla attività svolta nell'arco della stagione ordinaria.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali i soggetti interessati dovranno altresì presentare il programma di attività ed il relativo preventivo finanziario, nonchè i contratti con gli scritturati o, per le compagnie cooperative, la documentazione di cui al successivo art. 7, ultimo comma.

I complessi teatrali di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 debbono altresì presentare tempestivamente e comunque non oltre il 30 novembre 1986, contratti di rappresentazione con sale teatrali per almeno 30 recite. Negli stessi termini e per lo stesso numero di recite i circuiti e gli esercizi teatrali di cui agli articoli 15 e 16 debbono presentare contratti di rappresentazione con complessi professionali.

Gli organismi e le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale debbono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite. In mancanza di tale specificazione le recite effettuate nella stessa giornata,

anche in località diverse, non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate recitative.

Gli organismi e le imprese di produzione di cui al precedente comma debbono presentare istanza unica di contributo e bilancio unificato e possono accedere ai contributi previsti dalla presente circolare ad un solo titolo.

Al fine di assicurare la tempestività degli interventi, le commissioni consultive del teatro si riuniscono entro la data del 5 ottobre 1986 per la formulazione del parere sulla ripartizione degli stanziamenti di bilancio tra i diversi settori di intervento, nonché sulla ammissibilità e conseguente concessione di primi contributi forfettari ai soggetti che ne abbiano titolo e che presentino attività continuativa sovvenzionata dallo Stato nelle ultime tre stagioni teatrali. Subordinatamente alle necessarie disponibilità finanziarie, ed ai tempi occorrenti per la definizione delle relative procedure, una quota dei predetti contributi, comunque non superiore al 60%, è liquidata entro il 31 ottobre 1986.

Entro il 30 novembre 1986 le commissioni sono convocate per esprimere il parere sulla ammissibilità e sulla concessione dei contributi iniziali alla generalità dei soggetti istanti che ne abbiano titolo e le cui istanze non siano state esaminate nella precedente seduta.

Entro il 30 gennaio 1987, le commissioni si riuniscono per pronunciarsi sulla quantificazione globale del contributo iniziale ai soggetti che abbiano beneficiato dei primi contributi di cui al precedente comma undicesimo. L'assegnazione dei predetti contributi è subordinata alla effettuazione di almeno 30 giornate recitative per le iniziative di produzione e di almeno 30 giornate di programmazione per i circuiti e gli esercizi teatrali. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire materialmente al Ministero entro il 10 gennaio 1987 le relative distinte d'incasso o idonea documentazione equipollente.

Art. 2.

Criteri di determinazione dei contributi

Gli interventi previsti dalla presente circolare saranno disposti tenendo in particolare considerazione le iniziative teatrali, promosse nell'Italia meridionale e insulare, che per capacità progettuale, professionalità e validità artistica, contribuiscano alla effettiva crescita culturale ed alla divulgazione dell'attività teatrale nel territorio. Analoga considerazione è riservata alle iniziative teatrali realizzate in località prive o carenti di adeguate strutture teatrali o che possano costituire valido richiamo ai fini della valorizzazione turistica delle località interessate.

Ai fini della determinazione dei contributi, si terrà conto, altresì, della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. In ogni caso, il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa — ad eccezione delle recite di fine anno e di fine carnevale — non può risultare superiore a L. 20.000, per le recite in sede degli organismi stabili a gestione pubblica ed a L. 25.000 per le generalità delle altre iniziative, a pena di decadenza dai benefici previsti dalla presente circolare.

Nel quadro della razionalizzazione delle attività teatrali volta al miglioramento della qualità degli spettacoli, ed alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie, sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi ed imprenditoriali, mediante fusione di due o più complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

I contributi forfettari iniziali a favore degli organismi e delle imprese di produzione teatrale — ove previsti — sono assegnati sulla base dei seguenti parametri:

a) qualificazione professionale, consistenza e continuità degli organismi e delle imprese con riguardo alla direzione e al nucleo artistico ed organizzativo;

b) contenuto, fini ed omogeneità dei programmi di attività con riguardo alla qualità ed all'impegno artistico e finanziario degli spettacoli direttamente prodotti, nonchè al rilievo dato al repertorio nazionale, specialmente contemporaneo;

c) durata dell'attività lavorativa e recitativa.

I contributi, le integrazioni ed i premi finali — ove previsti — sono assegnati sulla base dei risultati conseguiti, sia sotto il profilo quantitativo che del livello qualitativo della produzione.

In particolare si terrà conto dei seguenti elementi:

a) conformità dell'attività svolta rispetto al programma enunciato, con particolare riguardo al repertorio, alla durata dell'attività, al numero delle recite, agli elementi artistici e tecnici continuativamente impiegati, al numero delle giornate lavorative;

b) validità e rilevanza degli spettacoli realizzati sotto l'aspetto artistico e culturale;

c) presenze del pubblico, con riguardo al numero degli spettatori paganti e degli abbonati;

d) numero delle piazze visitate, con particolare considerazione per quelle ubicate in località periferiche e in centri minori;

e) rispondenza delle risultanze di bilancio alle rispettive previsioni finanziarie.

Relativamente agli organismi di cui agli articoli 4 e 5 si tiene conto altresì del valore storico degli organismi stessi, delle iniziative promozionali previste e realizzate nonché del livello qualitativo degli spettacoli ospitati presso la sede.

L'assegnazione delle integrazioni finali ai predetti organismi resta comunque subordinata ad una partecipazione di pubblico presso la sede non inferiore alla percentuale media del 50% dei posti disponibili, determinata in rapporto al numero delle recite realizzate ed ospitate nel corso della attività svolta. Motivate deroghe al predetto limite potranno essere proposte dalla commissione consultiva in presenza di operazioni teatrali di particolare rilievo culturale e alto rischio economico.

Oltre che alle condizioni indicate nei precedenti commi, l'ammissione alle provvidenze previste dalla presente circolare è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di giornate lavorative, determinato come segue:

a) 4.500 giornate per gli organismi stabili di produzione teatrale di cui agli articoli 4 e 5;

b) 2.500 giornate per gli organismi di promozione di cui agli articoli 10-*bis* e 11, lettera *B*);

c) 2.000 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera *a)* e per quelle a gestione cooperativistica di cui all'art. 7, primo comma;

d) 1.200 giornate per le cooperative di cui all'art. 7, secondo comma, nonchè — limitatamente alla stagione teatrale 1986-87 — per le compagnie di cui all'art. 8, comma *B)*, che abbiano optato per l'ammissione ai contributi di avviamento;

e) 800 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera *b)*, per i complessi di sperimentazione e per le compagnie di teatro per ragazzi;

f) 400 giornate per le iniziative di cui all'art. 12.

Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

I contributi a favore dei circuiti teatrali regionali e degli esercizi teatrali di cui ai successivi articoli 15 e 16 sono determinati in base al livello qualitativo ed alla omogeneità delle programmazioni con particolare riguardo alla qualificazione professionale degli organismi e dei complessi ospitati; alla durata dell'attività ed al numero delle rappresentazioni. Le presenze del pubblico sono valutate in rapporto alla ubicazione ed alla capacità ricettiva dei locali.

Relativamente ai circuiti teatrali si tiene conto altresì del numero delle sale programmate, del numero delle repliche dello stesso spettacolo effettuate presso ciascuna sala, del rilievo dato al repertorio nazionale contemporaneo ed alle novità italiane; della realizzazione di cicli organici di programmazione di complessi professionali di sperimentazione e di teatro per ragazzi; delle iniziative promozionali svolte, anche a mezzo di pubblicazioni, corsi, convegni, rassegne, per la diffusione della cultura teatrale.

Agli esercizi teatrali di cui all'art. 16, quarto comma, si applica la disposizione del precedente comma ottavo, riguardante la percentuale minima di presenze ai fini della assegnazione delle integrazioni finali.

Art. 2-*bis*

Particolari forme di ammissione ai contributi

Sentita la commissione consultiva del teatro, l'amministrazione, ove ritenga insussistente, cessati o modificati i presupposti per l'ammissione delle iniziative alle provvidenze previste dalla presente circolare, può negare o revocare totalmente o parzialmente la concessione dei contributi, ferma restando in ogni caso la facoltà di modificare il titolo della sovvenzione in presenza dei requisiti prescritti.

L'amministrazione stessa, previo parere della commissione consultiva del teatro, può altresì disporre l'assegnazione di contributi con riserva di definizione del titolo al termine della stagione ovvero con riserva di inquadramento differito nella categoria richiesta.

Art. 3.

Enti e istituzioni teatrali a carattere nazionale

I contributi annui a favore dell'Ente teatrale italiano e dell'Istituto nazionale del dramma antico sono corrisposti all'inizio dei relativi esercizi finanziari.

All'Istituto del dramma italiano, all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico ed alla Società italiana autori drammatici possono essere concessi contributi annuali per la realizzazione delle attività istituzionali.

In particolare nel contributo all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico una quota potrà essere destinata al sovvenzionamento di iniziative assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Le domande di contributo degli organismi di cui al secondo comma devono essere presentate entro il 31 ottobre 1986 unitamente alla documentazione da cui risulti il programma di attività ed il preventivo di spesa. I relativi contributi sono liquidati, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e per il restante 20% al termine dell'attività.

Art. 4.

Organismi stabili di produzione a gestione pubblica

Gli organismi stabili di produzione a gestione pubblica sono promossi, nei comprensori di rispettiva competenza, su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione.

Gli organismi di cui al precedente comma devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1) esclusiva e permanente disponibilità di una sede teatrale, idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, direttamente programmata;

2) identificabilità e stabilità del nucleo artistico;

3) direzione artistica di accertata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo;

4) autonomi organi di amministrazione e di controllo;

5) stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

In ragione della loro preminente funzione di servizio pubblico di diffusione della cultura teatrale nel territorio, gli organismi di produzione a gestione pubblica debbono caratterizzarsi per le finalità artistiche e sociali della loro attività e per il ruolo di sostegno e promozione del teatro nell'ambito cittadino e regionale.

Agli stessi spetta il compito di curare la formazione di quadri artistici e tecnici e di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per lo sviluppo ed il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, gli organismi stabili di produzione a gestione pubblica devono inoltre:

a) svolgere attività lavorativa per almeno otto mesi;

b) realizzare per almeno centocinquanta giornate, spettacoli di diretta produzione, riservandone almeno un terzo alla rappresentazione presso la sede o, comunque, nell'ambito regionale;

c) programmare presso la sede teatrale almeno centocinquanta giornate di spettacolo, assicurando qualificata ospitalità ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale e qualitativo;

d) utilizzare, ancorchè non contemporaneamente, nel corso della attività annuale, un numero di elementi artistici non inferiore a venti con almeno sedici interpreti.

Gli organismi di produzione a gestione pubblica devono dimostrare sana gestione economica e adeguate entrate di bilancio a titolo di apporti degli enti promotori. Eventuali utili di gestione debbono essere reimpiegati nella attività istituzionale.

Agli effetti previsti dalla presente circolare sono riconosciuti organismi stabili di produzione a gestione pubblica: l'E.A. Piccolo teatro della città di Milano, il Teatro di Genova, il Teatro di Roma, il Teatro stabile di Torino, l'Ente teatro di Sicilia stabile di Catania, il Teatro stabile di Bolzano, il Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia, il Teatro sloveno di Trieste, l'ATER Emilia-Romagna Teatro, il Teatro regionale toscano, il Centro teatrale bresciano, il Teatro stabile dell'Aquila, Veneto Teatro, il Teatro Biondo di Palermo, il Consorzio teatrale calabrese.

Entro il 31 dicembre 1986, i predetti organismi devono adeguarsi alle disposizioni dei precedenti commi.

Sentito il parere della commissione consultiva del teatro possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo altri organismi di produzione in possesso dei prescritti requisiti, semprechè sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei precedenti commi;

b) disponibilità finanziarie proprie dell'organismo stesso o ad esso provenienti da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 35% del fabbisogno complessivo.

Gli organismi di cui al presente articolo debbono presentare istanze di contributo e bilanci unificati in rapporto alle complessive attività programmate, salve restando le procedure e le modalità relative alla realizzazione di iniziative all'estero.

Art. 5.

Organismi stabili di produzione a gestione privata

Gli organismi stabili di produzione a gestione privata devono risultare in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, secondo comma e devono qualificarsi per la imprenditorialità, l'alta professionalità e la rilevanza artistica e culturale della attività.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, si applicano agli organismi stabili a gestione privata le disposizioni di cui al citato art. 4, commi quinto, sesto, ottavo, nono e decimo.

Relativamente ai predetti organismi il numero minimo di interpreti da utilizzare nell'anno teatrale è stabilito in 12 unità.

Agli effetti della presente circolare sono considerati organismi stabili a gestione privata: la Società italiana teatro Eliseo (Roma), la Coop. Franco Parenti (Milano), la Compagnia del collettivo (Parma), il Teatro delle arti (Roma), l'Istituto teatro Niccolini (Firenze), la Cooperativa Teatro dell'Elfo (Milano), il Gruppo della Rocca (Torino), il Teatro del Buratto (Milano), il Teatro della Tosse (Genova), la Cooperativa nuova scena (Bologna), la Compagnia Teatro dei filodrammatici (Milano), il Teatro di Porta Romana (Milano).

Art. 6.

Progetti speciali

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva del teatro, può disporre — oltre al sovvenzionamento dell'attività ordinaria — la concessione a favore degli organismi stabili di produzione teatrale di contributi forfettari finalizzati all'attuazione di progetti speciali annuali o pluriennali.

Art. 7.

Compagnie professionali di produzione teatrale a gestione cooperativistica

All'inizio di stagione può essere disposta l'assegnazione di contributi forfettari a favore di compagnie di produzione teatrale di accertata capacità professionale, artistica ed organizzativa, costituite in cooperative ai sensi di legge che, ispirandosi ai criteri dell'autogestione, realizzino organici progetti di attività improntati a coerenti scelte artistiche e culturali. Particolare considerazione è riservata ai progetti che, favorendo la ricerca ed il rinnovamento del repertorio, si pongono come strumento di valorizzazione di nuove leve professionali.

Le predette cooperative devono disporre di una direzione artistica di accertata professionalità scelta nell'ambito dei soci o, comunque, organicamente inquadrate nella propria struttura nonchè di un nucleo artistico impiegato con carattere di continuità.

Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo, le cooperative stesse devono svolgere un'attività recitativa di almeno centodieci giornate, utilizzando, anche se non contemporaneamente, un numero di soci o scritturati complessivamente non inferiore a venti unità.

Ai contributi iniziali possono essere ammesse altresì le cooperative già sovvenzionate nella precedente stagione teatrale anche a diverso titolo, che pur non raggiungendo il limite di centodieci giornate recitative si impegnino a svolgerne almeno ottanta, utilizzando comunque un numero di soci o scritturati non inferiore a dodici.

Le cooperative che richiedono per la prima volta l'ammissione ai contributi debbono presentare, unitamente alla domanda, l'atto costitutivo e lo statuto omologati a norma di legge.

Le cooperative debbono dimostrare di possedere adeguata autonomia finanziaria ed equilibrio di gestione e, nella realizzazione della attività, debbono tendere alla piena utilizzazione dei soci. L'impiego di eventuali scritturati potrà essere consentito subordinatamente alla dimostrazione del totale impiego dei soci o di inderogabili esigenze di programmazione. In ogni caso, ove le complessive giornate lavorative degli scritturati risultino in numero superiore a quelle dei soci, resta preclusa l'assegnazione dei contributi finali ai sensi del presente articolo.

Ai fini di cui ai precedenti commi, oltre alla domanda per l'ammissione alle provvidenze, al programma di attività ed al preventivo finanziario, dovrà essere presentata la copia autentica del verbale di assemblea da cui risultino i nominativi dei soci che prendono parte all'attività, con l'indicazione dei relativi compensi e dei rispettivi periodi di impegno lavorativo e recitativo.

Art. 8.

Imprese a gestione privata

A) Le imprese teatrali private che si qualifichino per la continuità del nucleo artistico e della struttura organizzativa e imprenditoriale nonchè per il rilevante valore artistico, culturale e sociale dei progetti di attività e che dispongano di una direzione artistica di accertata professionalità possono essere concessi contributi forfettari iniziali.

All'assegnazione dei predetti contributi possono essere ammesse le imprese che svolgano, nel periodo ordinario, almeno centodieci giornate recitative impiegando, anche se non contemporaneamente, un numero complessivo di scritturati non inferiore a venti, con almeno otto effettivi interpreti.

Deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma possono essere previste, su parere della commissione consultiva per il teatro, per compagnie di eccezionale rilievo artistico e qualificazione imprenditoriale, sempre che le stesse risultino in possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera *B)*.

B) Le imprese in possesso di adeguati requisiti di professionalità che svolgano un'attività recitativa non inferiore a sessanta giornate possono essere ammesse — indipendentemente dal numero degli scritturati — ai contributi percentuali sugli incassi lordi nella misura del 20% fino ad un incasso medio a recita per spettacolo di L. 5.000.000 per rappresentazioni di opere teatrali di autore italiano o straniero e nella misura del 25% per le rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo, senza limite di incasso.

In via transitoria e per la sola stagione teatrale 1986-87, le imprese in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di avviamento e percentuali sugli incassi di cui all'art. 8, lettera *B)*, della circolare n. 2 del 31 luglio 1985, possono optare — mediante espressa richiesta da avanzare all'atto della domanda — per la predetta forma di contributi, ferma restando la misura dei rientri percentuali fissata dalla richiamata circolare.

Al termine del periodo di attività ordinaria, verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi, alle compagnie previste dal presente articolo possono essere concessi premi da determinare ai sensi dell'art. 2, comma quinto, e seguenti.

Art. 9.

Commedia musicale - Commedia con musiche
Operetta - Cabaret - Sceneggiata

Agli effetti della presente normativa, gli spettacoli di commedia musicale e di commedia con musiche sono equiparate agli spettacoli di prosa.

Per commedia musicale si intende il lavoro teatrale in cui gli elementi drammatici, musicali e coreografici, aventi caratteristiche di originalità, si articolano inscindibilmente in una trama organica che si sviluppa attraverso la continuità dell'azione scenica. Si può prescindere dal carattere di originalità degli elementi sopra indicati, qualora la riproduzione o la rielaborazione di brani drammatici o musicali siano necessariamente richieste dal tema dell'opera.

Per commedia con musiche, si intende il lavoro teatrale che abbia le caratteristiche tipiche dell'opera di prosa compiuta e nella quale le esecuzioni costituiscano elemento complementare della rappresentazione, con esclusione di movimenti coreografici e di balletto.

Le compagnie che svolgono attività di sceneggiata possono essere ammesse ai contributi percentuali sugli incassi nella misura prevista dal precedente art. 8, lettera *B)*, n. 2.

I complessi di operetta ed i complessi di teatro cabaret possono beneficiare, in presenza di adeguati requisiti di professionalità, di premi finali, ai sensi dell'art. 2, comma quinto e seguenti.

L'assegnazione dei contributi ai complessi di cui ai precedenti commi quarto e quinto resta comunque subordinata allo svolgimento di almeno sessanta giornate recitative.

Art. 10.

Complessi professionali di sperimentazione teatrale

A favore dei complessi professionali di sperimentazione teatrale che effettuino attività volta al rinnovamento del linguaggio teatrale, estetico e culturale e realizzino, in un

periodo minimo di centoventi giornate lavorative, almeno ottanta giornate con partecipazione di pubblico, di cui sessanta recitative, potranno essere concessi contributi forfettari determinati sulla base dei risultati conseguiti.

L'attività non recitativa, valutabile ai fini previsti dal precedente comma dovrà consistere in attività di laboratorio svolta con la presenza del pubblico e finalizzata alla costruzione di spettacoli teatrali indipendentemente dall'allestimento e messa in scena di questi ultimi nel corso della stagione. Tale attività dovrà essere comprovata da dichiarazioni di pubblica utilità o di enti e organismi pubblici.

L'attività seminariale, didattica e di animazione, non valutabile ai fini del periodo minimo prescritto, costituisce elemento per la determinazione dell'importo dei contributi, sempre che risulti idoneamente documentata.

Possono essere altresì concessi contributi forfettari a favore di complessi di sperimentazione teatrale o associazioni tra i complessi stessi, che realizzino in almeno centoventi giornate lavorative organici progetti di ricerca e sperimentazione teatrale in collaborazione e con l'adeguato apporto finanziario di enti pubblici o privati, enti locali o istituti universitari. A tal fine, i soggetti richiedenti devono presentare, unitamente al progetto ed alla documentazione preventiva, gli atti formali comprovanti l'adesione degli enti partecipanti alla realizzazione del progetto e l'entità dei rispettivi apporti finanziari. Nella fattispecie di cui al presente comma non è richiesto il periodo minimo di attività recitativa.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere assegnati all'inizio della stagione alle compagnie che presentino adeguata capacità professionale, artistica ed organizzativa e siano state riconosciute e sovvenzionate in almeno due delle ultime tre stagioni.

Agli stessi contributi possono essere ammessi — in presenza di idonei requisiti di validità artistica ed organizzativa — i complessi e le associazioni di cui al precedente quarto comma.

Al termine del periodo di attività ordinaria i complessi di sperimentazione ammessi ai contributi iniziali possono beneficiare di integrazioni alle sovvenzioni ai sensi dell'art. 2.

Art. 10-*bis*.

Organismi di promozione, produzione e ricerca teatrale

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di enti, associazioni e organismi che svolgono con carattere di continuità attività di promozione e produzione nel campo della ricerca e della sperimentazione teatrale sulla base di organici progetti annuali o pluriennali.

I predetti organismi devono disporre di una direzione artistica di accertata qualificazione professionale nonchè di sale teatrali o spazi idoneamente attrezzati e direttamente programmati.

La durata dell'attività — che può estendersi anche al periodo estivo — non può essere inferiore a otto mesi e deve comprendere almeno novanta giornate recitative degli spettacoli di diretta produzione.

Nell'assegnazione dei contributi, oltre che dei criteri di cui all'art. 2, si tiene conto altresì degli apporti degli enti locali nonchè del volume e della qualità della ospitalità.

I contributi di cui al primo comma possono essere assegnati all'inizio dell'attività a favore di iniziative già sovvenzionate negli ultimi due anni.

Al termine dell'attività possono essere concessi contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 11.

Complessi professionali di teatro per ragazzi

A) Alle compagnie composte da attori professionisti, con attività esclusivamente destinate ai ragazzi, che svolgono nel periodo ordinario almeno quattro mesi di attività, con almeno ottanta giornate recitative, possono essere concessi contributi forfettari.

Nella determinazione dei predetti contributi particolare rilievo assume l'attività espletata nel quadro di accordi con enti locali od organismi scolastici per l'attuazione, nel territorio, di organici programmi culturali.

B) Contributi forfettari possono essere concessi a favore di associazioni e organismi che svolgono con carattere di continuità attività di promozione, produzione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù sulla base di organici progetti annuali o pluriennali.

I predetti organismi devono disporre di una direzione artistica di accertata qualificazione professionale nonché di sale teatrali o spazi idoneamente attrezzati e direttamente programmati.

La durata dell'attività — che può estendersi anche al periodo estivo — non può essere inferiore a otto mesi e deve comprendere almeno novanta giornate recitative degli spettacoli di diretta produzione.

Nell'assegnazione dei contrubuti, oltre che dei criteri di cui all'art. 2, si tiene conto altresì degli apporti degli enti locali, del volume e della qualità della ospitalità, nonchè del rapporto tra presenza nel territorio ed attività di giro.

I contributi previsti dal presente articolo, possono essere assegnati all'inizio dell'attività a favore di complessi e organismi già sovvenzionati negli ultimi due anni.

Al termine dell'attività possono essere concessi contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Per l'esame dei progetti di attività può essere istituita in seno alla commissione consultiva del teatro una apposita sottocommissione avente anche il compito di riferire periodicamente alla commissione stessa sull'andamento delle attività del settore.

Art. 12.

Formazioni neo-professionistiche e complessi non inquadrabili nelle categorie tipiche

Alle compagnie costituite da giovani diplomati neo-professionisti e, in genere, ai complessi che, per caratteristiche progettuali, strutturali e operative, non risultano inquadrabili nelle categorie tipiche previste dai precedenti articoli, possono essere assegnati contributi

finali sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto alla durata dell'attività recitativa, che non può essere comunque inferiore a sessanta giornate. Tali compagnie sono tenute a presentare, all'atto della domanda, un dettagliato *curriculum* degli elementi artistici da impiegare i quali devono risultare comunque iscritti, con la rispettiva qualifica, presso l'ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 13.

Interventi a favore della produzione drammatica nazionale

Agli effetti previsti dalla presente circolare sono equiparate ai lavori italiani di prosa, le elaborazioni e le traduzioni di testi classici latini o greci.

Agli stessi fini, sono considerate «novità italiane» i lavori di carattere creativo di autore italiano, incluse le elaborazioni con proprie originalità, rappresentate per la prima volta in pubblico. Il carattere di «novità» non è escluso dalla eventuale rappresentazione dell'opera effettuata in epoca anteriore da formazioni di attori non professionisti ovvero dallo stesso complesso, per la prima volta, nella stagione estiva antecedente alla stagione ordinaria considerata.

La commedia musicale può qualificarsi «novità» ai sensi del presente articolo ove concorrano l'originalità del testo e delle musiche di autori italiani.

La qualifica di novità italiana deve risultare da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, rilasciata dall'autore dell'opera.

Per l'incentivazione dalla produzione nazionale contemporanea e delle novità italiane, sono previste le seguenti provvidenze:

A) contributi percentuali da assegnare nella misura del 25% dell'incasso lordo degli spettacoli a favore delle iniziative di cui al precedente art. 8, lettera *B)*;

B) premi finali, ai quali possono concorrere gli organismi ed i complessi di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 11 che allestiscano novità di autore italiano o opere prime da rappresentare per almeno 50 repliche ciascuna, nel corso della stagione ordinaria.

Ai fini sopra indicati, in sede di riparto degli stanziamenti fra le varie categorie di iniziative, è accantonata una somma non superiore a lire 400 milioni per l'attribuzione di un numero massimo di premi, determinati come segue:

a) per l'allestimento di novità italiane: due premi da 50 milioni; sei premi da 20 milioni e dodici premi da 10 milioni;

b) per l'allestimento di opere prime: un premio da 30 milioni; due premi da 15 milioni.

Per concorrere ai premi, gli organismi ed i complessi interessati debbono presentare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 ottobre 1986 allegando due esemplari del copione dell'opera programmata.

I premi sono assegnati dal Ministero, previo parere della commissione consultiva del teatro che, a tal fine, costituirà nel proprio ambito apposita sottocommissione.

L'assegnazione è disposta al termine dell'attività stagionale sulla base della durata della programmazione, della validità artistica del lavoro, della partecipazione del pubblico, dell'impegno organizzativo e finanziario dell'allestimento, del giudizio della critica.

Le somme non utilizzate ai fini della concessione dei premi saranno destinate alla concessione degli altri contributi previsti dalla presente circolare.

Art. 14.

Organismi di promozione e formazione teatrale

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di:

a) enti, istituti universitari, comitati, associazioni e organismi culturali e di categoria che svolgano attività di promozione, di divulgazione e di informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale;

b) associazioni e organismi a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

c) organismi che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di formazioni con programmi volti al perfezionamento dei quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrino di possedere: un corpo docente di accertata qualificazione professionale; autonomi organi d'amministrazione e gestione; adeguata dotazione patrimoniale e finanziaria; spazi idoneamente attrezzati per la effettuazione dell'attività didattica e teatrale. Ai fini dell'ammissione ai contributi, i detti organismi devono produrre oltre all'istanza, l'atto costitutivo e lo statuto, il piano d'insegnamento ed il regolamento indicante, tra l'altro, le modalità di ammissione, di frequenza e di svolgimento dei corsi di studio.

Il contributo di cui al presente articolo può essere assegnato all'inizio dell'attività a favore di iniziative che si qualifichino per la continuità della scrittura organizzativa e per la validità artistica dei programmi, sempre che gli stessi risultino sovvenzionati negli ultimi due anni.

Al termine dell'attività possono essere assegnati contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 15.

Circuiti territoriali

All'inizio della stagione possono essere concessi contributi forfettari ad organismi promossi da regioni, province, comuni, consorzi di enti locali, altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di organici programmi di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

Gli organismi di cui al precedente comma devono risultare in possesso di stabile struttura organizzativa ed autonomi organi di amministrazione e devono disporre di sale teatrali idonee alla rappresentazione in pubblico degli spettacoli.

Ai fini dell'ammissione ai contributi, gli organismi stessi dovono produrre, oltre alla domanda:

1) l'atto costitutivo e i formali atti di adesione da parte dei soggetti partecipanti;

2) elenco delle sale teatrali facenti parte del circuito, con l'indicazione della relativa ubicazione e del periodo di utilizzazione previsto;

3) programma di attività, deliberato dai competenti organi di amministrazione, con adeguata motivazione dei criteri adottati con l'indicazione delle compagnie e degli spettacoli programmati e dei periodi di programmazione;

4) preventivo finanziario, con la indicazione degli apporti degli enti partecipanti, adeguatamente documentato.

Ove siano costituiti più circuiti nella stessa regione, il sovvenzionamento degli stessi resta subordinato — oltre che alla sussistenza dei prescritti requisiti — al coordinamento dei rispettivi programmi di attività, volto ad assicurare la razionale distribuzione delle attività sul territorio. In particolare nel sovvenzionamento dei circuiti ad iniziativa privata si ha riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione, con riguardo anche ai diversi generi teatrali.

Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del turismo e dello spettacolo si avvale dell'ente teatrale italiano che promuoverà le intese necessarie tra gli enti e gli organismi interessati.

Nella programmazione delle attività, i circuiti devono assicurare la più ampia e libera circolazione delle iniziative con riguardo anche ai diversi settori della produzione teatrale.

Nella concessione dei contributi, una quota potrà essere finalizzata alla realizzazione di progetti speciali di promozione del pubblico.

Al termine dell'attività, verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi iniziali, potranno essere concessi contributi integrativi finali, sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 16.

Esercizio teatrale

Al termine della stagione, sulla base dei risultati dell'attività svolta, possono essere concessi contributi forfettari alle imprese individuali e collettive, private e cooperative, che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni.

Ai fini dell'ammissione ai contributi deve essere effettuato un numero di recite non inferiore a cinquanta.

Particolare considerazione è riservata alle imprese che utilizzino le sale teatrali ai fini di promozione culturale assicurando la più larga partecipazione di pubblico anche mediante l'attuazione di una adeguata politica di prezzi.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi all'inizio dell'attività a favore delle imprese che presentino garanzie di continuità e di qualificazione gestionale e che si propongano di svolgere una programmazione di particolare rilievo artistico e culturale con un minimo di centotrenta recite nella stagione ordinaria. Al termine della stagione possono essere assegnati contributi finali sulla base dei risultati dell'attività svolta.

Interventi integrativi di carattere straordinario potranno essere disposti a favore delle imprese che inizino o riprendano, con un programma pluriennale di attività, la gestione di attività teatrali in sale nuove o ripristinate ovvero che qualifichino, mediante destinazione ad uso teatrale, sale di pubblico spettacolo in attività da almeno un biennio.

Art. 17.

Teatro universitario

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di programmi di studio, ricerca, informazione e produzione teatrale.

L'assegnazione dei contributi è effettuata all'inizio della stagione per i soggetti sovvenzionati in almeno due delle ultime tre stagioni teatrali.

Art. 18.

Rassegne e festivals

Contributi forfettari possono essere concessi a soggetti, pubblici e privati, organizzatori di rassegne e festivals di rilevanza nazionale ed internazionale che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia, anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle località interessate.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le rassegne o festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa ispirati ad un medesimo tema teatrale o culturale e svolgersi in un arco di tempo limitato, in uno stesso luogo o in località appartenenti al medesimo comprensorio geografico o turistico.

Particolare rilevanza nell'assegnazione del contributo assume la qualificazione artistica dei complessi partecipanti e la consistenza degli apporti degli enti locali interessati. In ogni caso l'apporto finanziario di enti locali, pubblici e privati, e degli organizzatori delle manifestazioni dovrà risultare pari ad almeno il 50% del fabbisogno delle iniziative.

Le domande di contributo, corredate dal programma di attività e dal preventivo finanziario, devono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

Art. 19.

Attività all'estero

L'assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinata dalla circolare n. 3 del 22 aprile 1986 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1986.

Art. 20.

Attività teatrali estive

Nel periodo di attività estiva (1° giugno-31 agosto) potranno essere concessi contributi forfettari, subordinatamente alle occorrenti disponibilità finanziarie, alle iniziative di seguito indicate:

a) festivals e rassegne di cui al precedente art. 18;

b) spettacoli teatrali a carattere straordinario promossi dalla accademia olimpica di Vicenza, dall'Istituto del dramma popolare di San Miniato, dall'estate teatrale veronese, dalla fondazione il Vittoriale degli Italiani, dal Teatro Povero di Monticchiello;

c) spettacoli teatrali di particolare interesse culturale, artistico o turistico, promossi e allestiti da enti pubblici non territoriali nel quadro di iniziative tradizionali realizzate in almeno cinque delle precedenti stagioni estive.

Per le iniziative di cui alla lettera *a)* la domanda di contributo, redatta nelle forme indicate nell'art. 1, dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Per le iniziative di cui alle lettere *b)* e *c)* la domanda — redatta nelle medesime forme — deve essere inoltrata entro il 20 giugno 1987.

All'istanza di sovvenzione devono essere allegati il programma di attività ed il preventivo finanziario indicanti, tra l'altro, le eventuali entrate previste a titolo di contributi da parte delle regioni e da altri enti locali.

Per i festivals e le rassegne che prevedano la partecipazione esclusiva o prevalente di complessi stranieri, la domanda deve essere integrata da una scheda informativa sulla qualificazione professionale dei complessi medesimi.

Art. 21.

Liquidazione contributi

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, undicesimo comma e subordinatamente alle occorrenti disponibilità di bilancio, possono essere disposte, a domanda, a favore degli organismi e dei complessi teatrali che offrano sufficienti garanzie di continuità e di idoneità organizzativa, anticipazioni sui contributi assegnati sino ad un massimo dell'80% del loro ammontare, dopo lo svolgimento di almeno trenta giornate recitative, per le iniziative di produzione e di trenta giornate di programmazione, per i circuiti e gli esercizi teatrali.

Le anticipazioni di cui al precedente comma non possono essere disposte ad attività ultimata.

Art. 22.

Disposizioni finali

Le distinte d'incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate dai competenti organi della SIAE. Eventuali dichiarazioni rilasciate da enti pubblici o da pubbliche autorità e attestanti l'avvenuta effettuazione di recite non saranno prese in considerazione ai fini del raggiungimento dei minimi di attività recitativa richiesti dagli articoli 4, 5, 7 e 8 della presente circolare.

Il numero minimo delle giornate lavorative previste dalle disposizioni della presente circolare da comprovare con i modelli ENPALS 031 deve essere raggiunto indipendentemente dalle giornate festive o di riposo, ancorchè retribuite.

Il numero degli elementi artistici e tecnici previsto dalle disposizioni della presente circolare va riferito agli elementi da utilizzare complessivamente nel corso della stagione teatrale, ancorchè non contemporaneamente.

L'attività all'estero non sovvenzionata può essere valutata ai fini del computo delle recite prescritte, per l'attività sul territorio nazionale in misura comunque non superiore al 10% del periodo minimo di attività recitativa prescritto per ciascuna categoria di iniziative.

I dati concernenti la programmazione e la gestione delle attività devono essere indicati in conformità delle schede informative e degli schemi-tipo predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dai quali dovrà risultare, tra l'altro il nominativo del soggetto o dei soggetti organizzatori.

I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

Ai fini di opportuna informazione gli organismi e le imprese di produzione di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 assegnatari di contributi iniziali per importi superiori ai 300 milioni di lire, debbono inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione prosa, entro un mese dalla approvazione dei competenti organi di amministrazione, bilanci consuntivi relativi alla stagione o all'esercizio finanziario precedente corredati dal conto profitti e perdite e, ove richiesto dalle norme del codice civile, depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Gli organismi stabili sono tenuti a presentare l'ultimo bilancio consuntivo, formalmente approvato e corredato dal verbale del collegio dei revisori, ove istituito.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo può disporre in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, ispezioni intese ad accertare la osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore di iniziative teatrali.

Le provvidenze previste dalla presente circolare per attività che si svolgeranno nella stagione teatrale 1986-87 e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro: LAGORIO

86A6645

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, distrettuale ed interdistrettuale, a complessivi duecentoquaranta posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per l'assunzione nel ruolo del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dei cancellieri della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che sono vacanti complessivi duecentoquaranta posti;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi duecentoquaranta posti posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, tali posti sono messi a concorso suddivisi per distretto o gruppi di distretti di corte di appello come appresso indicato:

distretti delle corti di appello di Ancona, L'Aquila, Perugia e Roma	posti	41
distretti delle corti di appello di Bari e Potenza	»	21
distretto della corte di appello di Cagliari	»	12
distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo	»	31
distretto della corte di appello di Catanzaro	posti	27
distretti delle corti di appello di Firenze, Bologna e Genova	»	32
distretti delle corti di appello di Napoli e Salerno	»	35
distretti delle corti di appello di Trento, Trieste e Venezia	»	41

La partecipazione al concorso è limitata, pena l'esclusione, ai posti relativi ad un solo distretto o gruppo di distretti di corte di appello.

Un sesto dei posti di ciascuno dei concorsi di cui sopra è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dall'Amministrazione per la grazia e giustizia con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, i vincitori non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli del distretto di corte di appello per il quale hanno chiesto di partecipare, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Sono, altresì, ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A)* nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 novembre 1986. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sara contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento aggiornato con fotografia.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età devono presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70 - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

Alle operazioni del concorso procederà apposita commissione, che verrà nominata con successivo decreto, restando applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

La commissione predisporrà per ciascun distretto o gruppo di distretti distinte graduatorie che saranno approvate con atti distinti con i quali saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso. Dette graduatorie saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che sarà stato loro destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 27 febbraio 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1986
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 270

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente dattilografata
o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70 - 00186 ROMA

Il sottoscritto..
residente (oppure domiciliato) a ....
(provincia di ....) in via..
.... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a complessivi duecentoquaranta posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1986, relativamente ai n. .... posti del distretto (o del gruppo di distretti) della corte di appello di...

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a .... (provincia di ....) il .... (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età aggiungere: e di avere diritto all'elevazione di tale limite essendo in possesso del seguente titolo:..);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in .... conseguito nell'anno .... presso ....;

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni .... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali, né ha pendenze penali in corso (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate o le pendenze penali);

m) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata nell'ambito del distretto o gruppo di distretti di corte di appello prescelto, accettando, inoltre, l'obbligo di non potere chiedere, se non trascorsi cinque anni di effettivo servizio, il trasferimento a sede compresa in altro distretto;

Data, ...

Firma (1) ....

---

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

86A6269

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Brescia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1985, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 77, con il quale sono assegnati alla Università di Brescia i sottoelencati posti di personale non docente:

due posti di segretario;
tre posti di ragioniere;
dieci posti di coadiutore amministrativo;

Vista la nota prot. n. 747 del 26 febbraio 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza a bandire i concorsi per il conferimento dei posti assegnati con il citato decreto ministeriale 15 febbraio 1985;

Preso atto che con rettorale n. 1838 in data 25 marzo 1986 è stata dichiarata al Ministero della pubblica istruzione la disponibilità di un posto di coadiutore amministrativo, quarta qualifica, da coprirsi mediante concorso riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, da parte del predetto Ministero ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1980, n. 38 e dell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore amministrativo, quarta qualifica funzionale, presso l'Università degli studi di Brescia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente all'elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Brescia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che accetta la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio stabilito dal bando.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare e allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Le prove d'esame del concorso consistono in:

una prova di cultura generale che si accerterà mediante la risoluzione di tests;
una prova pratica di dattilografia;
un colloquio vertente su:

diritti e doveri dell'impiegato, nozioni sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato, nozioni generali di legislazione universitaria con particolare riferimento al funzionamento degli organi accademici ed ai servizi amministrativi e segreterie universitari.

Sarà data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo candidato, almeno quindici giorni prima del luogo e del diario delle prove.

Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente da una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal rettore ai sensi dell'art. 3 della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nella prova di cultura generale e nella prova pratica con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di 6/10.

I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero sedici di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Ultimate le prove di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori, che sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 387/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciato dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 482, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1984.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti di Milano per la registrazione.

Brescia, addì 7 aprile 1986

Il rettore: PRETI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 10 luglio 1986
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 356

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Piazza del Mercato, 15 - 25100 BRESCIA

Il sottoscritto (1) ....,
(cognome e nome)
residente a..,
(luogo e provincia)
via .... n...........c.a.p. .... tel..................................
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di coadiutore amministrativo presso codesta Università di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 1986.

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) essere nato a ...., il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (2);

5) aver conseguito il seguente titolo di studio: .... presso .... nell'anno ....;

6) di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: ....

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) allegare alla domanda i seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso: (3) ....;

9) dichiara inoltre di eleggere domicilio in ....
via .... n. .... c.a.p. ....
tel. ....

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Solo per i candidati che hanno superato il limite massimo di 35 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A6594

Concorso a tre posti di ragioniere presso l'Università di Brescia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1985, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 77, con il quale sono assegnati all'Università di Brescia i sottoelencati posti di personale non docente:

due posti di segretario;
tre posti di ragioniere;
dieci posti di coadiutore amministrativo;

Vista la nota prot. n. 747 del 26 febbraio 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza a bandire i concorsi per il conferimento dei posti assegnati con il citato decreto ministeriale 15 febbraio 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di ragioniere, sesta qualifica funzionale, presso l'Università degli studi di Brescia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente all'elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Brescia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che accetta la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio stabilito dal bando.

Art. 5.

Nella domanda di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare e allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso consistono in:

Prima prova scritta:

nozioni di diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Seconda prova scritta:

nozioni di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

materie delle prove scritte, nozioni di economia politica, nozioni di scienza della finanza, legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

Sarà data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo candidato, almeno quindici giorni prima, del luogo e del diario delle prove.

Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal rettore ai sensi dell'art. 3 della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle due prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di 6/10.

Art. 9.

Ultimate le prove di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori, che sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 387/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciato dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 482, purché esibiscano certificato di povertà, oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I vincitori del concorso avranno il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1984.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti di Milano per la registrazione.

Brescia, addì 7 aprile 1986

Il rettore: PRETI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 10 luglio 1986
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 358

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Piazza del Mercato, 15 - 25100 BRESCIA

Il sottoscritto (1) ....
(cognome e nome)
residente a..
(luogo e provincia)
via .... n...........c.a.p. .... tel.......................
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di ragioniere presso codesta Università di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 1986.

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) essere nato a ...., il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) aver conseguito il seguente titolo di studio .... presso .... nell'anno................................;

6) di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari..;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) allegare alla domanda i seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (3) ....;

9) dichiara inoltre di eleggere domicilio in ....
via .... n. ....
c.a.p. .... tel. ....

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Solo per i candidati che hanno superato il limite massimo di 35 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'asprirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A6592

Concorso a due posti di segretario presso l'Università di Brescia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1985, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 77, con il quale sono assegnati all'Università di Brescia i sottoelencati posti di personale non docente:
due posti di segretario;
tre posti di ragioniere;
dieci posti di coadiutore amministrativo;

Vista la nota prot. n. 747 del 26 febbraio 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza a bandire i concorsi per il conferimento dei posti assegnati con il citato decreto ministeriale 15 febbraio 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario, sesta qualifica funzionale, presso l'Università degli studi di Brescia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente all'elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Brescia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che accetta la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio stabilito dal bando.

Art. 5.

Nella domanda di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare e allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero un titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Le prove d'esame del concorso consistono in:

Prima prova scritta:
nozioni di diritto civile.

Seconda prova scritta:
nozioni di diritto amministrativo e/o constituzionale.

Colloquio:
materie delle prove scritte, nozioni di legislazione universitaria con particolare riferimento al funzionamento degli organi accademici ed agli uffici amministrativi e alle segreterie universitarie.

Sarà data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo candidato, almeno quindici giorni prima del luogo e del diario delle prove.

Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente da una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal rettore ai sensi dell'art. 3 della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle due prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di 6/10.

Art. 9.

Ultimate le prove di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori, che sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 387/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciato dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 482, purché esibiscano certificato di povertà, oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1984.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti di Milano per la registrazione.

Brescia, addì 7 aprile 1986

Il rettore: PRETI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 10 luglio 1986
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 357

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Piazza del Mercato, 15 - 25100 BRESCIA

Il sottoscritto (1) ....;
(cognome e nome)
residente a..;
(luogo e provincia)
via .... n............c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di segretario presso codesta Università di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 1986.

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
il ....;
2) essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);
4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (2);
5) aver conseguito il seguente titolo di studio: ....
presso .... nell'anno...;
6) di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:...;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

8) allegare alla domanda i seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (3) ....;

9) dichiara inoltre di eleggere domicilio in .... via .... n. .... c.a.p. .... tel. ....

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Solo per i candidati che hanno superato il limite massimo di 35 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A6593

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di coadiutore sanitario - organizzazione servizi sanitari di base;
un posto di aiuto di chirurgia a tempo pieno;
tre posti di assistente medico - organizzazione servizi sanitari di base - prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 3 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.L.S. in Cuorgnè (Torino).

86A6655

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - fisiokinesiterapista, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - fisiokineterapista - ruolo sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Dronero (Cuneo).

86A6685

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di aiuto corresponsabile - disciplina recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente medico - disciplina di ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente medico - disciplina di pediatria;
un posto di operatore professionale collaboratore con funzioni di riabilitazione - logopedista;
un posto di operatore professionale collaboratore - dietista;
un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. di Zogno (Bergamo).

86A6686

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

un posto assistente tecnico (perito elettrotecnico);
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 3 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto ortopedico «G. Pini» dell'U.S.L. in Milano.

86A6688

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - perito industriale per la sicurezza sul lavoro (elettrotecnico);
un posto di vice direttore amministrativo affari generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 101 del 21 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. di San Lazzaro di Savena (Bologna).

86A6653

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di primario del servizio di pronto soccorso, accettazione e temporanea osservazione;
un posto di primario di oncologia;
un posto di primario di pneumologia;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di radiologia;
un posto di direttore del servizio di fisica sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ancona.

86A6708

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/13, a:

un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia medica;
un posto di assistente di ostricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente di anestesiologia e rianimazione;
un posto di assistente di laboratorio analisi;
un posto di assistente psichiatrico;
un posto di psicologo;
un posto di operatore professionale coordinatore (ostetrica);
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

86A6687

FONDAZIONE «CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto nella divisione di ostetricia e ginecologia;
otto posti di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 6 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente presso l'ospedale San Raffaele in Milano.

86A6667

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 203 del 2 settembre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Comune di Cianciana: Sospensione del bando di concorso per il ridisegno della piazza A. Moro. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1986, parte seconda).

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221